

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/2010 E CESSIONE DEL CREDITO

La Legge 13 agosto 2010, n. 136 ha introdotto un sistema di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai pagamenti della Pubblica Amministrazione, secondo il quale tutti i movimenti finanziari connessi a contratti di appalto e relativi subappalti e subcontratti devono essere effettuati con modalità che ne garantiscano la piena tracciabilità, in modo da rendere possibile il controllo ex post di ogni incasso e pagamento e consentire di seguire il flusso finanziario proveniente da un contratto di appalto e identificare correttamente il soggetto che percepisce il denaro pubblico. La *ratio* delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale.

I principi cardine della normativa

L'art. 3 detta i pilastri fondamentali della Legge 136/2010:

- l'utilizzo di conti correnti dedicati per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratti di appalto;
- il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;
- l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

Il perno che consente il funzionamento del sistema è l'indicazione, nello strumento di pagamento, del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice Unico di Progetto (CUP).

Dal punto di vista soggettivo, sono tenuti all'obbligo della tracciabilità i soggetti indicati ed elencati all'articolo 3, comma 1 della legge n. 136/2010: gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. Il mancato rispetto delle norme di tracciabilità comporta per i soggetti sottoposti a tali obblighi sanzioni decisamente pesanti di tipo amministrativo ma non solo, fino alla nullità del contratto in caso di assenza dell'esplicita assunzione, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di tracciabilità.

La disposizione correla i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità alla "filiera delle imprese", interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L'articolo 6,

comma 3, del d.l. n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto".

Le problematiche per l'applicazione al factoring

Sebbene la Legge 136/2010 non citi esplicitamente il caso della cessione del credito, gli intermediari operanti nel settore factoring (banche e intermediari finanziari vigilati), pur non rientrando nel novero delle imprese incluse nel concetto di filiera delle imprese, come definito dalla normativa, in qualità di cessionari di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione, secondo l'interpretazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) sono anch'essi tenuti a rispettare gli obblighi di tracciabilità, come già osservato nella Determinazione n. 8/2010 e nella Determinazione n. 10/2010 e successivamente confermato nella Determinazione n. 4/2011.

Emergono tuttavia alcune rilevanti considerazioni dal punto di vista giuridico, soggettivo, oggettivo e operativo che vale la pena ricordare. Dal punto di vista strettamente giuridico, in virtù della *causa vendendi* del contratto di factoring, il titolare dei crediti deve essere individuato esclusivamente nel factor, indipendentemente dalla tipologia di operazione sottostante (pro soluto, pro solvendo, ecc...). Ciò significa, in linea di principio, che nell'ambito di un contratto di factoring la piena titolarità del credito viene trasferita al cessionario: il corrispettivo da pagare al cedente e l'eventuale relativo anticipo erogato rappresentano fattispecie ben diverse e non direttamente collegate all'importo che si incassa dal debitore. Il factoring non è infatti un mandato all'incasso ed il pagamento del corrispettivo non rappresenta un mero "inoltro" dell'incasso al cedente. Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha già riconosciuto che, nel caso di cessione dei crediti, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce ad esso nella medesima posizione (Circolare 29 dell'8 ottobre 2009 - pag. 8-12). Dal punto di vista soggettivo, le società di factoring sono banche ovvero intermediari finan-

SOMMARIO

- Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e cessione del credito
- Il mercato del factoring in cifre
- Le attività associative
- Le circolari Assifact
- Dai siti web

ASSIFACT

Via Cerva, 9 20122 Milano
Tel. 0276020127
Fax 0276020159
E-mail assifact@assifact.it
Internet www.assifact.it

Direttore Responsabile:
Alessandro Carretta



Redazione:
Barbara Perego



Autorizzazione del Tribunale
n. 258/99 del 2 aprile 1999

ziari disciplinati dal Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB), e sono pertanto soggette alla vigilanza da parte della Banca d'Italia. Rileva in particolare, per i fini della normativa sulla tracciabilità, l'assoggettamento di questi ultimi agli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette dettati dal Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007: secondo la normativa "anti-riciclaggio", banche ed intermediari finanziari sono pertanto già tenuti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso le registrazioni nell'AUI.

E' opportuno inoltre evidenziare che secondo il combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e della Legge 52/91 sono cedibili a banche o intermediari finanziari anche i crediti verso la Pubblica Amministrazione, siano essi esistenti o futuri, e la cessione dei crediti può avvenire anche in massa.

Tale previsione si riflette nella prassi contrattuale delle società di factoring. La cessione, tipicamente, non si riferisce a singoli crediti o singole fatture, ma alla massa di tutti i crediti del cliente, esistenti o futuri, nei confronti di ogni debitore. Ciò comporta quindi che le cessioni possono riguardare crediti verso soggetti pubblici e privati, che vengono gestiti "in monte".

Il factor può inoltre anticipare la corresponsione (totale o parziale) del corrispettivo pattuito per la cessione. Anche in questo caso, l'anticipo viene erogato in un'unica soluzione, mediante un solo bonifico, per un ammontare riferito all'importo complessivo e indistinto dei crediti verso debitori privati e/o pubblici e non con riferimento alle singole fatture. Ciò rende particolarmente gravosa (se non impossibile) l'indicazione del CIG (e del CUP ove necessario) nel bonifico con cui vengono erogati i flussi da parte del factor, sia nel momento in cui viene erogato l'anticipo che nel momento in cui viene poi pagato il saldo al cedente.

L'erogazione attraverso tanti bonifici quanti sono i CIG dei crediti ceduti appare quindi una soluzione pressoché impraticabile e comunque complessa e onerosa.

D'altro canto, la normativa dell'art 117 d.lgs. 163/06 prevede anche la cessione dei crediti futuri e/o non ancora sorti (quali, ad esempio, quelli derivanti da appalti non ancora banditi); in tali casi, l'indicazione del CIG, che presuppone l'individuazione dell'appalto, non è materialmente possibile.

Quanto sopra ricordato evidenzia come le società di factoring non possano essere ricomprese nella filiera degli appalti ma garantiscano, in virtù delle norme già esistenti, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'identificazione dei soggetti che ricorrono al sistema finanziario, e segnala inoltre che l'applicazione della normativa sulla tracciabilità comporta, per i factor, rilevanti conseguenze per la gestione aziendale, ed in particolare impatta in maniera significativa sull'assetto contrattuale, sull'organizzazione, sui processi di erogazione ed incasso dei crediti e sui sistemi informativi.

Tuttavia, appare chiara e condivisibile anche la preoccupazione dell'AVCP che la cessione del credito possa rappresentare un punto di interruzione della tracciabilità dei flussi derivanti dalle commesse pubbliche a cui afferiscono i crediti ceduti, potenzialmente rappresentando uno strumento di elusione della norma.

I recenti sviluppi e le criticità ancora aperte

Nell'ottica di garantire la tutela dell'interesse pubblico

difeso dalla normativa sulla tracciabilità, ma anche dell'operatività del settore del factoring, l'AVCP ha introdotto nell'ultima Determinazione (4/2011) obblighi semplificati a cui le società di factoring potranno fare ricorso nel rispetto di talune condizioni.

In particolare, le linee guida dell'AVCP prevedono che: "[...] nel caso di cessione, da parte di uno stesso appaltatore, di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

1) I CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione.

2) Il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato, purché il cessionario sia comunque in grado di collegare ciascun credito ceduto al relativo CIG/CUP; quanto precede vale anche per erogazione effettuate a fronte di incassi ricevuti.

3) Il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.

4) Il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP.

5) Il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

6) Al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP. [...]"

Tali indicazioni rappresentano sicuramente un passo avanti verso la soluzione delle problematiche legate agli adempimenti di tracciabilità nell'ambito dei rapporti di factoring, ma tuttora permangono diverse criticità aperte, fra cui, ad esempio, le corrette modalità di implementazione nei processi aziendali e nei sistemi informativi, l'interpretazione e la traduzione dei principi sopra riportati con riferimento ad alcune particolari tipologie di operazioni, la necessità di applicare tali indicazioni anche nei confronti dei soggetti inclusi nella "filiera", l'individuazione delle effettive responsabilità del cessionario ai sensi della legge e l'eventuale adeguamento dei contratti.

Per risolvere tali questioni, Assifact ha recentemente costituito un apposito gruppo di lavoro con l'obiettivo di definire linee guida dettagliate che supportino le società di factoring nella complessa attività di adeguamento al meccanismo della tracciabilità.



IL MERCATO DEL FACTORING IN CIFRE


Si riportano di seguito i dati statistici mensili elaborati da Assifact relativi al 31 agosto 2011. Le elaborazioni sono effettuate con riferimento ai dati ricevuti da 33 Associati, di cui 17 iscritti all'elenco speciale ex art.107 tub. I dati sono espressi in migliaia di euro.



Per informazioni: Elena Giavarini
 Tel. 0276020127- E-mail: elena.giavarini@assifact.it


Dati relativi ad un campione di 33 Associati	31/08/2011 Dati espressi in migliaia di euro	Variazione rispetto al 31/08/2010
1. Outstanding (montecrediti)	48.306.956	18,56%
2. Anticipi e corrispettivi erogati	35.857.324	20,85%
3. Turnover (cumulativo dall'01/01/11)	103.483.974	28,23%

Turnover Cumulativo - Quote di mercato al 31 agosto 2011 (dati espressi in migliaia di Euro)



Note:
 - GE Capital comprende GE Capital Finance Spa e GE Capital Funding Services Srl

Outstanding - Quote di mercato al 31 agosto 2011 (dati espressi in migliaia di Euro)



Note:
 - GE Capital comprende GE Capital Finance Spa e GE Capital Funding Services Srl

LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Svolte nel mese di luglio-agosto 2011

- 13/07/11 Roma Assemblée ABI
 - 26/07/11 Milano Dlgs 141/10 - Approfondimento sulle società captive
 - 04/08/11 Milano Commissione Legale
- Previste per il mese di settembre-ottobre 2011
- 05/09/11 Milano Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi
 - 26/07/11 Milano Gruppo di lavoro "Derecognition"
 - 16/09/11 Milano Gruppo di lavoro "Report e statistiche"
 - 21/09/11 Milano Commissione Auditing e Controlli Interni
 - 22/09/11 Milano Consiglio
 - 23/09/11 Milano Gruppo di lavoro "Trattamento in CR delle cessioni da intermediario finanziario"
 - 23/09/11 Milano Commissione Organizzazione
 - 28/09/11 Milano Gruppo di lavoro "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Per informazioni: Barbara Perego
Tel. 0276020127 E-mail: barbara.perego@assifact.it

Il mercato del factoring in Europa e il ruolo dell'Economics and Statistics Committee dell'EUF

L'Economics and Statistics Committee (ESC) dell'EU Federation for the Factoring & commercial Finance Industry (EUF), costituito nel marzo 2010 e posto sotto la guida di Assifact, è stato incaricato di raccogliere periodicamente dati rilevanti sul settore del factoring in UE e di stabilire un glossario e un quadro comune di riferimento per la raccolta dei dati statistici sul mercato tra i membri dell'EUF.

Al fine di raggiungere tale ambizioso obiettivo, il Comitato ha intensamente lavorato durante l'anno appena trascorso per individuare un insieme di informazioni significative per descrivere il mercato e uniformare, nei limiti del possibile, la terminologia fra i vari paesi aderenti all'EUF. Il settore del factoring, com'è noto, si è evoluto in maniera differente fra i diversi paesi europei, rispondendo a contesti economici diversi e a caratteristiche della domanda e dell'offerta non omogenee: ciò ha comportato per l'ESC notevoli difficoltà nel classificare correttamente operazioni analoghe ma che presentano, fra i mercati dei singoli paesi, ampie e significative differenze. All'inizio del 2011, l'EUF è stato in grado di iniziare a raccogliere dati tra i suoi membri sul mercato del factoring con riferimento all'anno precedente.

I dati sul 2010 relativi al mercato del factoring nell'Unione Europea, raccolti dall'EUF, sembrano confermare che il settore sta effettivamente sostenendo le imprese europee (in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, ma non solo) in questa delicata fase del ciclo economico, con un supporto importante in termini di liquidità.

Il turnover ha raggiunto quasi 990 miliardi di Euro, con una crescita vicina al 18% rispetto all'anno precedente. I membri dell'EUF rappresentano circa il 97% del mercato UE, con i primi cinque membri (Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Spagna) che costituiscono quasi l'80% del mercato totale. Durante l'anno, il settore ha fornito servizi di factoring e invoice discounting a più di 125.000 aziende in Europa. Le statistiche EUF permettono anche di stimare la quota di factoring pro soluto a livello aggregato, prossima al 40% del turnover totale dell'UE (con molte differenze tra i singoli paesi), mentre il factoring internazionale rappresenta quasi il 15% dei volumi. Il turnover generato dal settore del factoring in Europa nel 2010 ha rappresentato oltre l'8% dell'intero PIL dell'Unione Europea, confermando l'importanza del factoring nel sistema economico europeo.

I primi dati parziali relativi al primo semestre del 2011 sembrano confermare il trend positivo, con i mercati principali che registrano un incremento a due cifre del turnover. L'introduzione dei principi di Basilea 3 potrà inoltre favorire ulteriormente lo sviluppo del settore: il factoring è infatti meno rischioso rispetto ad altre forme di finanziamento e in tale contesto potrebbe rappresentare una opzione favorevole sia per le imprese, che possono ottenere quantità maggiori di credito a costi più convenienti, che per le banche e gli intermediari finanziari, che potranno beneficiare di ponderazioni per il rischio minori e requisiti di capitale più contenuti a livello consolidato.

Per informazioni: Diego Tavecchia
Tel. 0276020127 E-mail: diego.tavecchia@assifact.it

LE CIRCOLARI ASSIFACT

SERIE/NUMERO	DATA	ARGOMENTO
Informativa 32/11	03/08	RCS – Speciali Factoring
Informativa 33/11	05/08	Comunicazione interna
Statistiche 28/11	01/08	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring. Richiesta dati al 31/07/2011
Statistiche 29/11	05/08	Mercato del factoring - Elaborazione dati statistici secondo trimestre 2011
Statistiche 30/11	05/08	Rapporto trimestrale – Elaborazione dei dati relativi al 30/06/2011
Statistiche 31/11	30/08	Elaborazione provvisoria con i dati disponibili al 4/08/2011
Statistiche 31/11	30/08	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring. Dati di luglio 2011
Statistiche 32/11	01/09	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring. Richiesta dati al 31/08/2011
Statistiche 33/11	14/09	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring. Dati di agosto 2011
Statistiche 34/11	15/09	Rilevazione dati statistici secondo trimestre 2011 (base 4 e 5 al 30/06/11)

Per informazioni: Barbara Perego
Tel. 0276020127 E-mail: barbara.perego@assifact.it

DAI SITI WEB

www.arbitrobancariofinanziario.it

Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario - anno 2010

www.bancaditalia.it

Nella sezione Unità di informazione finanziaria

- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 09-08-2011 - Schemi Rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura

Nella sezione Vigilanza

- Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per le SIM. Recepimento delle modifiche apportate dalla direttiva 2010/76/CE alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE – documento in consultazione

- Revisione della disciplina del sistema stragiudiziale denominato "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), contenuta nelle disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 - documento in consultazione

Nella sezione Media ed Eventi > Notizie

Comunicazione del 23-08-2011 - Disposizioni antiriciclaggio - Modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

www.euf.eu.com

Nella sezione Facts and Figures

Annual analysis of the Industry in the EU 27 countries for 2010

Per informazioni: Nicoletta Burini
Tel. 0276020127 E-mail: nicoletta.burini@assifact.it





**"Factoring
Regole, mercato, gestione"
16-18 novembre 2011**

L'iniziativa fornisce un quadro aggiornato dell'attività di factoring, attraverso l'analisi delle specificità economiche e giuridiche dello strumento e delle implicazioni gestionali e di mercato.

Per le pre-iscrizioni e le iscrizioni:
Fabiola Mantegna
Tel. +39 02 5836.6811 Fax +39 02 5836.6833-6892
Email: fabiola.mantegna@sdbocconi.it

